

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DI APPELLO DI L' AQUILA****SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA**

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa RITA SANNITE

Presidente

Dott.ssa MARIA LUISA CIANGOLA

Consigliere rel.

Dott. CIRO MARSELLA

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa per reclamo ex art.1, comma 58 della legge 28 giugno 2012 n.92 e vertente

TRA

***POSTE ITALIANE SPA** con sede in Roma, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Pessi (C.F. PSS RRT 48D30 H501V – PEC robertopessi@ordineavvocatiroma.org – fax 06.85231343) giusta procura generale alle liti per atto Notaio Giovanni Floridi in Roma 3 dicembre 2008 (Rep. n. 23673 Raccolta n. 16306) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Giammaria in L'Aquila, Via Il Corso 181*

RECLAMANTE**E**

***D'ALESSANDRO Matteo**, elettivamente domiciliato a Chieti, in via F. Galiani, n. 9 presso lo studio dell'avv. Enrico Raimondi (C.F. RMNNRC79L22C632V-PEC: avvocato.raimondi@pec.giuffre.it) che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente, con l'avv. Marco Savini (C.F. SVNMR74L27G482R - PEC: avvmarcosavini@cnfpec.it) giusta procura rilasciata su supporto cartaceo la cui copia informatica, sottoscritta con firma digitale, è stata allegata al fascicolo telematico relativo al giudizio di primo grado*

RECLAMATO

OGGETTO: *reclamo avverso la sentenza n. 213 pronunciata dal Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro, in data 27.06.2019*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER LA RECLAMANTE: In via principale: accogliere il presente appello, e per l'effetto riformare la sentenza n. 213/19, resa inter partes dal Tribunale Civile di Chieti in funzione di Giudice Unico, respingendo tutte le domande proposte da D'Alessandro Matteo nei confronti di Poste Italiane S.p.A. In via subordinata: convertire il provvedimento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; quantificare l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge detratto l'aliunde perceptum, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

PER IL RECLAMATO: rigettare il reclamo e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza impugnata; in via subordinata: in caso di parziale accoglimento dell'impugnazione, annullare il licenziamento e condannare la società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a 24 mensilità o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre a favore dei difensori antistatari.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Poste Italiane SpA ha proposto reclamo, ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge 92/2012, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto l'opposizione proposta da D'Alessandro Marco contro l'ordinanza emessa in data 4.12.2018 ex art.1, comma 49, della medesima legge, all'esito della fase sommaria (con la quale era stato dichiarato che non ricorrevano gli estremi della giusta causa adottati da Poste Italiane s.p.a. nel licenziamento irrogato a D'Alessandro Matteo il 13.11.2017 e, per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto da tale data con condanna di essa società al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a 2104,44 euro, maggiorata degli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di lite) e, per l'effetto, annullato il licenziamento intimato al D'Alessandro (avendo ritenuto che la condotta inadempiente per la quale è stato intimato il licenziamento, non fosse imputabile al lavoratore incapace di rendersi conto della portata dei propri atti) con condanna di essa società alla reintegrazione di quest'ultimo nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra (nella misura massima



di dodici mensilità) nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data del licenziamento al saldo ex art. 429 c.p.c e pagamento in favore dello Stato delle spese di lite.

*In particolare, ha reclamato detta sentenza con un unico, ampio, motivo nella parte relativa alla non imputabilità della condotta contestata al lavoratore (arbitrariamente assente per diversi periodi, oggetto di relative contestazioni disciplinari), in cui ha affermato che: “nella specie, è pacifico che il ricorrente sia rimasto assente dal lavoro per più di 10 giorni consecutivi, fattispecie per la quale il contratto collettivo prevede la sanzione del licenziamento. Tale comportamento, tuttavia, non può imputarsi ad una condotta dolosa o colposa del lavoratore. La ctu svolta nella fase sommaria, infatti, ha consentito di accertare che il ricorrente, affetto da “disturbo bipolare tipo II con presenza di binge drinking” nel periodo tra il luglio e il novembre del 2017 si è trovato in uno stato di incapacità di intendere e di volere... in quel periodo, infatti per ragioni familiari ed ambientali (separazione coniugale, cambio di abitazione) l'uomo si era trovato in un momento di depressione grave con attuazione di binge drinking a scopo ansiolitico verosimilmente in grado di favorire comportamenti altamente inadeguati come il non presentarsi sul posto di lavoro. La riacquisizione di lucidità compariva in maniera intermittente tanto che la produzione di certificati medici non avveniva in maniera tempestiva. L'uomo certamente non era in grado di valutare la gravità dei comportamenti adottati nei confronti dell'Ente datoriale e della sua stessa famiglia tanto che non chiedeva di vedere le sue bambine e non rispondeva al telefono neanche alla madre. Nel periodo tra luglio e novembre 2017, dunque, il D'alessandro, era verosimilmente incapace di comprendere la gravità delle sue azioni e non era in grado di autodeterminarsi” per vizi logici e giuridici della motivazione circa il sottaciuto esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione anche in relazione all'interpretazione delle risultanze probatorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, segnatamente, perché la presunta incapacità temporanea di intendere e di volere del sig. D'Alessandro, derivante dallo stato patologico, non poteva ritenersi provata con riferimento all'intero periodo oggetto di contestazione per due ordini di motivi e, in particolare: **a)** perché in data immediatamente anteriore (23/06/2017) ai fatti addebitati (luglio/agosto/settembre 2017), la ASL di Chieti, a seguito di visita Medico Collegiale, aveva dichiarato il lavoratore idoneo all'inquadramento e alle mansioni di B-Specialista Consulente Finanziario, come documentato dall'allegato sub 4 prodotto a corredo del ricorso relativo alla fase sommaria, certificazione che rappresentava un implicito riconoscimento della piena padronanza delle capacità di intendere e di volere in considerazione, soprattutto, della elevata specializzazione professionale che l'attività*



di consulente finanziario richiede; b) perché anche anteriormente alla suddetta visita il ricorrente si era reso responsabile di violazioni di varia natura (appuntamenti fittizi, presenza in servizio in condizioni non consone, pratiche non evase a distanza di mesi dalla sottoscrizione, abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione, abuso sostanze alcoliche in servizio, etc.) pure documentalmente provate, che indicavano chiaramente come anche anteriormente alla visita Medico Collegiale della ASL il D'Alessandro fosse affetto da patologia e, in particolare, da "disturbo da abuso episodico di alcool in pz con Disturbo Bipolare tipo II", sicché, alla luce del combinato disposto da quanto appena illustrato e quanto rilevato dalla CTU, appariva ragionevole dedurre che il disturbo bipolare costituisse un presupposto necessario, ma non sufficiente di per sé a determinare lo stato di incapacità di intendere e di volere, in quanto, se così fosse, si avrebbe un'incapacità perdurante e continuativa già quanto meno dal 2016, mentre, in data 23.06.2017 il lavoratore era stato visitato senza alcuna segnalazione al riguardo.

Evidenziato come fosse corretto e condiviso dai medici specialisti anche intervenuti nella causa in qualità di CTU e CTP, ritenere che lo stato di incapacità fosse strettamente connesso all'abuso episodico di alcool e che quest'ultimo fosse stato quindi il fattore determinante, benché evidentemente associato alla suddetta patologia; come emergesse inequivocabilmente dalla relazione peritale che "Il periziando è affetto Disturbo bipolare tipo II con presenza di "binge drinking" cioè tendenza ad assunzione smodata di alcool episodica che non può configurarsi come vera e propria dipendenza" sicché era evidente la contraddizione tra tale carattere episodico e le conclusioni a cui era pervenuta la C.T.U. (e conseguentemente la sentenza) laddove osservava che per un periodo di ben 5 mesi (tra luglio e novembre 2017) il lavoratore non era stato in grado di autodeterminarsi, peraltro, in via di mera verosimiglianza; come l'affermazione del CTU circa il fatto che "La riacquisizione di lucidità compariva in maniera intermittente tanto che la produzione di certificati medici non avveniva in maniera tempestiva" se poteva ritenersi valida con riferimento alle singole giornate di assenza o, comunque, a periodi molto brevi, non potesse assolutamente ritenersi applicabile all'ultimo periodo di assenza oggetto di contestazione (che va dall'11.09.2017 al 02.10.2017) il quale costituiva di per sé giusta causa di licenziamento; come, pertanto, la sentenza impugnata risultasse meritevole di riforma, in quanto, laddove il Giudice di primo grado avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento all'espletata C.T.U. avrebbe dovuto ritenere il D'Alessandro imputabile dei fatti contestatigli, quanto meno per mancata prova in ordine al periodo della presunta non imputabilità; tutto ciò evidenziato ha concluso come sopra, peraltro, riproponendo, per mero scrupolo difensivo, tutto quanto rilevato nella precedente



fase di giudizio con particolare riguardo al requisito della proporzionalità del provvedimento irrogato.

Ha resistito il reclamato evidenziando come il CTU fosse pervenuto alle medesime conclusioni del proprio CTP allorchè aveva sottolineato come nel periodo luglio-ottobre 2017 “nel tentativo di ridurre l’ansia, (avesse) fatto ricorso ad un uso smodato, episodico di assunzione alcolica, a causa, come detto, di una serie di fattori negativi quali la riacutizzazione della fase depressiva grave del disturbo bipolare in assenza di terapia, la devastante crisi coniugale giunta alla separazione nel luglio del 2017, il conseguente allontanamento dalla famiglia e il trasferimento in altra abitazione in affitto. Solamente durante gli spazi di lucidità si recava, infatti, dal medico di famiglia per le certificazioni di assenza dal lavoro” e come il giudice di primo grado, coerentemente avesse affermato che “la condizione patologica del D’Alessandro gli ha impedito di valutare i suoi atti e, in particolare, di comunicare e giustificare le sue assenze del lavoro. Il ricorrente, infatti, soffre di un disturbo bipolare di tipo II, che si caratterizza per l’alternanza tra episodi maniacali (con umore espanso, elevato, euforico) ed episodi depressivi. Tale patologia è cronica mentre l’abuso di alcool, secondo le risultanze della ctu, è solo episodico, nel senso che il ricorrente tende a fare ricorso all’alcool a scopo ansiolitico, per fronteggiare gli episodi depressivi “vissuti con frustrazione ed ansia” considerazioni che lo avevano portato correttamente ad affermare che la condotta inadempiente per quale era stato intimato il licenziamento, non fosse imputabile al lavoratore, incapace in quel momento di rendersi conto della portata dei propri atti e, quindi, a ritenere l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto posto a base dell’atto di recesso.

Il reclamo non è fondato e, conseguentemente, deve essere disatteso e respinto.

Con l’anzidetto, unico, motivo di reclamo la società datrice di lavoro, in buona sostanza, ritiene che la sentenza impugnata sia viziata perché “la presunta incapacità temporanea di intendere e di volere del sig. D’Alessandro, derivante dallo stato patologico, non può ritenersi provata con riferimento all’intero periodo oggetto di contestazione” (pag. 5 del reclamo).

Si tratta di obiezione smentita dalla C.T.U. su cui si fonda la sentenza impugnata e sulla quale anche il consulente di parte della società reclamante si è dichiarato perfettamente concorde

Il C.T.U., infatti, ha ritenuto che il D’Alessandro “presenta un apparente compenso psicopatologico, fermo restando la cronicità della patologia di base (Disturbo dell’umore). In ragione dello stato patologico sofferto nel periodo tra il luglio e il novembre del 2017 si è trovato in uno stato di incapacità di intendere e di



volere; in quel periodo, infatti, per ragioni familiari ed ambientali (separazione coniugale, cambio di abitazione) l'uomo si era trovato in un momento di depressione grave con attuazione di binge drinking a scopo ansiolitico verosimilmente in grado di favorire comportamenti altamente inadeguati come il non presentarsi sul posto di lavoro. La riacquisizione di lucidità compariva in maniera intermittente tanto che la produzione di certificati medici non avveniva in maniera tempestiva. L'uomo certamente non era in grado di valutare la gravità dei comportamenti adottati nei confronti dell'Ente datoriale e della sua stessa famiglia tanto che non chiedeva di vedere le sue bambine e non rispondeva al telefono neanche alla madre. Nel periodo tra luglio e novembre 2017, dunque, il D'Alessandro, era verosimilmente incapace di comprendere la gravità delle sue azioni e non era in grado di autodeterminarsi”.

Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a seguito sia dell'esame della documentazione medica in atti sia della persona del ricorrente, non possono essere smentite dalle argomentazioni poste dalla società Poste italiane SpA a fondamento del reclamo, anche perché la certificazione rilasciata dalla Asl in data 23.6.2017, con la quale il D'Alessandro è stato ritenuto, in sede di visita collegiale, idoneo alla mansione a cui era stato adibito e che – secondo parte reclamante - smentirebbe lo stato di incapacità di intendere e di volere del lavoratore, contiene anch'essa il riconoscimento che il lavoratore è affetto da “disturbo da abuso di alcol in soggetto con disturbo bipolare e depressione ansiosa ed è stato giudicato idoneo all'inquadramento (livello B – specialista) e alla mansione di consulente finanziario con l'esclusione di rapporto continuativo con il pubblico, situazioni lavorative potenzialmente stressogene nonché l'utilizzo di mezzi di trasporto aziendali”.

Ne deriva che la società reclamante era a conoscenza della sindrome depressiva da cui è risultato affetto il reclamato e che, come accertato in sede di C.T.U., ha determinato, nel periodo successivo compreso tra luglio e novembre 2017, uno stato di incapacità di intendere e di volere che si è protratto continuativamente nel tempo e che, contrariamente a quanto ritenuto da Poste, è causato al disturbo bipolare e non dall'assunzione di alcolici, per come risulta chiaramente dalla CTU - non contestata dal CTP di parte reclamante - stante che l'assunzione di bevande alcoliche ha rappresentato una conseguenza del disturbo bipolare di cui il D'Alessandro è risultato affetto e che, quando si riacutizza, induce il soggetto a ricorrere all'uso smodato di alcol.

Del resto, l'assunto di parte reclamante secondo cui “se l'incapacità non è continua, ma intermittente e connessa a fattori di carattere episodico, non può certo ritenersi provata ed appare del tutto inverosimile con riferimento ad un intero arco temporale di oltre 20 giorni” non è stato sostenuto neppure dal consulente di parte



nominato dalla società e che ha preso parte alle operazioni peritali, il quale – come detto - ha aderito alle conclusioni a cui è giunto il C.T.U. e, quindi, anche al riconoscimento del fatto che lo stato di incapacità è perdurato per tutto il periodo a cui si riferisce la contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento.

Tanto è sufficiente per confermare la sentenza reclamata, la quale ha ritenuto il licenziamento inflitto sulla base di una presunta “assenza arbitraria superiore a 10 giorni” illegittimo proprio perché le conclusioni del CTU avevano dimostrato che l’assenza del lavoratore non era stata affatto arbitraria (essendo stato il lavoratore effettivamente malato) e che la mancata trasmissione della certificazione medica era stata determinata da uno stato di incapacità temporanea di intendere e di volere.

Tanto anche con riguardo al regime sanzionatorio applicato (la tutela reintegratoria) stante che la non imputabilità al lavoratore del comportamento oggetto di contestazione disciplinare comporta la giuridica insussistenza del fatto contestato ai fini della selezione delle tutele da riconoscere nel caso – come quello in esame - di accertata illegittimità del licenziamento, essendo pacifico che l’insussistenza del fatto contestato di cui all’art. 18 St. lav., come modificato dall’art. 1, c. 42. della legge n. 92 del 2012, comprende oltre all’ipotesi di insussistenza del fatto contestato anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, perché irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore sicchè anche in tali ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità” (cfr. Cassaz. n. 12102/2018; n. 11322/2018; n. 29062/2017; n. 13383/2017; n. 13178/2017).

Ne consegue che – come già enunciato – il reclamo deve essere respinto e la sentenza reclamata integralmente confermata

Le spese del grado sostenute dal reclamato, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della società reclamante che dovrà rimborsarle nell’ammontare indicato in dispositivo.

La società appellante, inoltre, è tenuta a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 comma 17 introdotto dalla legge n. 228/2012, avendo proposto il gravame in epoca successiva al 31.01.2013, per cui nel caso in esame si applica detta normativa (cfr. Cassaz. n. 26566/2013) la quale ha modificato l’art. 13 del DPR n. 115/2002 mediante inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un



ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 27.06.2019, così decide nel contraddittorio delle parti:

- *Respinge il reclamo;*
- *Condanna la società reclamante rimborso delle spese del grado sostenute dal reclamato che si liquidano in euro 6.620,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. come per legge;*
- *Dichiara che la società reclamata è tenuta al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione.*

Così deciso in L'Aquila il 19.09.2019

IL CONSIGLIERE EST.

Dott.ssa Maria Luisa Ciangola

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Sannite

